

SERENA QUERZOLI

***La puella rapta: paradigmi retorici e apprendimento del diritto
nelle Istituzioni di Elio Marciano****

L'«indole» e lo «scopo»¹ degli *Institutionum libri XVI* del giurista Elio Marciano hanno suscitato e ancora continuano a sollecitare quesiti e perplessità. Di inusuale ampiezza per un'opera istituzionale, incerto nella datazione, lacunoso, forse destinato a un pubblico grecofono – come sembrano suggerire i numerosi riferimenti ad autori greci o alcuni contenuti giuridici² – il manuale marciano viene generalmente considerato espressione delle esigenze dei neocittadini, che Caracalla, con la celebre *constitutio* del 212 d.C., ammetteva ai privilegi della *civitas Romanorum*. Quantunque la destinazione all'insegnamento del diritto nelle scuole non convinca tutti gli studiosi³, è probabile che le *Istituzioni* di Marciano fossero destinate ai provinciali impiegati nell'amministrazione imperiale o desiderosi di far carriera in essa, consci dell'importanza – quale insostituibile 'viatico' – della conoscenza del diritto romano, sebbene non si escluda una sua utilità anche per quanti non possono essere definiti operatori del diritto⁴. Dell'opera è indiscussa l'attitudine a citazioni filosofiche e letterarie⁵, risaltano «lo stile elevato»⁶, la purezza della lingua e la peculiare «sovrabbondanza di citazioni e di casistica»⁷ in rapporto agli altri manuali istituzionali. Degli *Institutionum libri* marcianoi, tuttavia, non mi sembrano essere state valorizzate adeguatamente le tracce – ovviamente riscontrabili nei frammenti superstiti – di un linguaggio comune ad altre discipline⁸, né il riferimento a moduli espressivi efficaci sul piano della didattica

* I risultati delle ricerche rifluti nel presente contributo sono stati esposti, in forma riassuntiva e in una versione semplificata, al Congresso dell'International Society for the History of Rhetoric, tenutosi nel luglio 2011 presso l'Università di Bologna, in una relazione dal titolo: *Rapimenti e veneficii nelle Institutiones di Elio Marciano*.

¹ FERRINI (1929a, 287).

² V. ad es. le osservazioni di FERRINI (1929a, 287ss.) sulla giurisdizione del magistrato provinciale e sul senatoconsulto Articuleiano. Cf. inoltre FERRINI (1929b, 315ss.). Ampia discussione su destinatari e funzione delle *Institutiones* marcianoi in relazione all'emanazione della *constitutio Antoniniana* in DE GIOVANNI (1989, 19ss., ove bibl.); DE GIOVANNI (2006, 497ss.; 2007, 90ss.), ove il carattere «atipico», di «opera di frontiera» (p. 91) del manuale marciano è posto in relazione alla stesura immediatamente successiva all'emanazione dell'editto di Caracalla. Cf. inoltre sulla peculiare attenzione riservata dai giuristi di epoca severiana agli ordinamenti provinciali, anche a proposito dell'emanazione della *constitutio Antoniniana* TALAMANCA (1976, 95ss., spec., per Marciano, 112ss.).

³ Cf. spec. SCHULZ (1953², 173); WIEACKER (1960, 202s.).

⁴ Cf. spec. KRÜGER (1912², 251); FERRINI (1929b, 315 e 1929a, 287).

⁵ ORESTANO (2000, 36).

⁶ FERRINI (1929b, 315).

⁷ FERRINI (1929b, 315).

⁸ Attirano in particolare l'attenzione del lettore i termini rari o assenti nel linguaggio giurisprudenziale conservati nei resti del manuale marciano, come gli aggettivi *perterritus* [D.40.9.9 (Marcian. 1 *inst.*)], *derisorius* [D.28.7.14 (Marcian. 4 *inst.*)], *exoratus* [D.48.6.5.2 (Marcian. 14 *inst.*) cf. *infra* pp. 158ss.] o l'avverbio *favorabiliter* [D.48.10.7 (Marcian. 2 *inst.*)], che svelano talvolta opzioni culturali assai significative. Marciano potrebbe avere introdotto nella prosa giurisprudenziale il sostantivo *eruditio* [D.30.117 (Marcian. 13 *inst.*)]. Rarissimi sono infatti i riferimenti superstiti all'area semantica di *eruditio* nel linguaggio giurisprudenziale, cf. VIR *s.h.v.* e *s.v.* *erudio*. Nell'*Institutio* quintilianoiana si sottolineava come l'*eruditio* fosse impartita anche *in scholis* (v. spec. Quint. *Inst.orat.* 2, 3, 10). Il passo del manuale marciano potrebbe dunque contribuire a confermare opzioni culturali del giurista riconducibili ad

condivisi ad un livello ‘alto’ di istruzione dalle *artes* nelle quali culminava la formazione intellettuale nell’età imperiale romana: filosofia, retorica e diritto. Lo sforzo di appropriazione del patrimonio linguistico e concettuale delle *artes* con le quali l’insegnamento del diritto si confrontava appare particolarmente intenso in relazione alla retorica, che, forte di una tradizione che riconosceva a questa disciplina un’insostituibile funzione pedagogica anche nelle scuole – almeno dall’*Institutio oratoria* quintiliana – forniva a Marciano non solo strumenti linguistici e di organizzazione del discorso, ma anche un importante repertorio di situazioni efficaci sul piano della didattica. Il manuale conserva tracce, talvolta celate in una trama frammentaria o di non limpida lettura, di *topoi* delle declamazioni scolastiche, utilizzati per illustrare contenuti giuridici, in particolare in relazione al diritto criminale⁹.

I resti del XIV libro offrono una prova evidente di questo legame.

In un passo¹⁰ inserito nel titolo *Ad legem Iuliam de vi publica* del Digesto giustiniano, ma dal Lenel ascritto al gruppo di quelli riguardanti la *Lex Iulia de vi privata*¹¹, Marciano ricordava quale

ambienti scolastici. Quando Marciano, nel quattordicesimo libro delle *Istituzioni*, definiva *nomen medium* il sostantivo *venenum*, essendo necessario, per distinguere i *mala venena* dagli altri, aggiungere appunto l’aggettivo *malum*, sembra non solo conoscere il significato ‘tecnico’ dell’espressione *nomen medium* ma ritenere il suo pubblico di lettori sufficientemente versato negli studi grammaticali e retorici da essere in grado di comprenderlo, cf. QUERZOLI (in corso di stampa). Nei *De iudiciis publicis libri II*, Marciano impiegava il verbo *abnoctare* [D.1.18.15 (Marcian. 1 *de publ. iud.*)]. Assai raro, il termine ricorre in relazione allo *ius abnoctandi* nelle *Notti Attiche*, nella lunga trattazione riguardante i poteri dei tribuni della plebe (Gell. *N.A.* 13, 12, 9). Anche l’avverbio *inverecunde*, dal giurista utilizzato nel commento *ad formulam hypothecariam* [D.20.6.8.6 (*Lib. sing. ad form. hyp.*)] era rarissimo nella prosa latina (cf. ThLL *s.h.v.*). Marciano impiegava il verbo *ludificari* (D.20.6.8.8) tipico dei versi plautini, cui appartiene gran parte delle citazioni superstiti (cf. ThLL *s.h.v.*). Forse letture erudite, se non studi etimologici approfonditi, potrebbero spiegare la citazione, nei *libri regularum*, per chiarire il significato di *sanctum*, dei *sagmina*, da Marciano definiti *herbae, quas legati populi Romani ferre solent, ne quis eos violaret*, non diversamente – aggiungeva – da quanto erano soliti fare i *legati Graecorum* che tuttavia portavano *cerycia* [D.1.8.8 (Marcian. 4 *reg.*)]. Se il ricordo di usi greci conferma il già citato interesse per la realtà provinciale, stupisce l’etimologia di *sanctum* da *sagmina*, sia perché il sostantivo è rarissimo anche nella prosa non giuridica, sia perché le fonti superstiti – comprese quelle di tradizione antiquaria – non la accolgono. Anzi, nell’epitome festina, l’etimologia parrebbe ‘rovesciata’: i *sagmina* sono infatti dette le *verbenae, id est herbae purae, poiché ex loco sancto arcebantur...* (pp. 424s. ed. Lindsay).

⁹ Letture retoriche sembrano, con ogni verosimiglianza, aver orientato la scelta del giurista di impiegare il riferimento all’*accusatorum temeritas* biasimata in un lungo passo del *liber singularis* sul senatoconsulto Turpilliano [D.48.16.1 (Marcian. *ad schol. Turp. lib. sing.*)], v. *Decl.min.* 313.2 (le citazioni delle *Declamationes minores* sono tratte dall’edizione di Shackleton Bailey 1989) e Apul. *Apol.* 1.1, ove si citano la *temeritas* dell’*accusatio* o dell’*accusator*. Anche l’aggettivo *exoratus*, utilizzato, oltre che da Marciano, dal solo Marcello, appare riconducibile agli usi linguistici dell’oratoria (cf. *infra* pp. 158ss.). Sulle tracce del linguaggio e degli stilemi retorici in Marcello cf. QUERZOLI (2000, 158ss.; 2007, 255ss.; 2009, 203ss.). Indubbiamente orientata da letture retoriche appare anche la trattazione dei *venena* nel commento al *caput* quinto della *lex Cornelia de sicariis et veneficis* [D.48.8.3 (Marcian. 14 *inst.*)], oltre al riferimento, in relazione alla *lex Pompeia de parricidiis*, all’acquisto di un *venenum* destinato al padre [D.48.9.1 (Marcian. 14 *inst.*)], cf. QUERZOLI (in corso di stampa).

¹⁰ D.48.6.5.2 (Marcian. 14 *inst.*) *Qui vacantem mulierem rapuit vel nuptam, ultimo supplicio punitur et, si pater iniuriam suam precibus exoratus remiserit, tamen extraneus sine quinquennii praescriptione reum postulare poterit, cum raptus crimen legis Iuliae de adulteris potestatem excedit.*

¹¹ LENEL (1960, 1672). GORIA (1987, 710ss.) ipotizza che il *raptor* venisse perseguito in base al *crimen stupri* quando si voleva far leva sulla circostanza che la donna era stata violentata, alla *lex Iulia de vi privata* quando invece si preferiva porre in evidenza la violenza esercitata al momento della sottrazione della donna. Sul rapporto fra *raptus* e *vis*, anche in relazione al passo marciano, cf. BOTTA (2003, spec. 98) sulla repressione *extra ordinem de vi* di *stuprum per vim illatum* e ratto e, in relazione alla disciplina a partire dall’epoca severiana, BOTTA (2004, spec. 24ss. e 81ss.), con ampia discussione delle fonti antiche e rassegna della precedente letteratura. Cf. inoltre MOSES (1993, 50ss.). Si mostrano convinti che il ratto venisse sanzionato da una *lex Iulia de vi* EGER (1914, 251), che reputa applicabile la *lex Iulia de vi*

sorte attendesse il *raptor*. Considerava il *raptus* di una *mulier vacans* o di una che fosse *nupta*, ricordando che la pena prevista era quella dell'*ultimum supplicium*¹². Qualora il rapitore fosse sfuggito alla morte perché il *pater*¹³ *iniuriam suam ... remisit, exoratus dalle preces del raptor*¹⁴,

publica per la repressione del *crimen*; FALCHI (1932, 143); BIONDI (1954, 483), secondo il quale il *raptus* è considerato sia sotto il profilo della *vis* che quello dell'*iniuria*; MOMMSEN (1955, 664 e n. 7); LÉCRIVAIN (1963, 811); MEDICUS (1979, 1339); DE GIOVANNI (1989, 66), cf. inoltre DE GIOVANNI (1983, 131 e n. 134). Ritiene che Marciano «si stia occupando del ratto come caso di *vis publica*» DESANTI (1986, 208 n. 53). PLESCIA (1987, 307ss.), asserisce: «in the classical period rape came under the *crimen de vi publica*» (p. 307). PULIATTI (1995, 475ss.), considerando il passo in particolare in relazione ai contenuti sui quali interviene la legislazione successiva, ipotizza che il *raptus* venisse sanzionato da una *lex Iulia de vi*. Costituisce utile argomento di riflessione, in relazione all'importanza della *vis* e dunque alla repressione ad opera della legislazione *de vi*, anche quanto si legge in una *controversia* senecana ove il *raptus* – che, però, è opportuno sottolineare, era posto in essere dal nonno – riguardava il nipote, dalla matrigna segregato per impedire al nonno di frequentarlo [Sen. *Contr.* 9.5 (le citazioni di Seneca il Vecchio sono tratte dall'edizione di Kiessling 1967)]. La difesa del nonno era incentrata sulla mancanza di *vis* (Sen. *Contr.* 9.5.6 *nulla ... vis est: quae arma, quam pugnam, quae vulnera habet?*). V. anche sull'uso legittimo della violenza, se esercitata nell'interesse di colui al quale si dice essere stata inferta, Sen. *Contr.* 9.5.6 *vis iniuriosa damnatur; solet enim esse et salutaris*. Già in epoca ciceroniana, gli autori di uno stupro violento dovevano essere condannati per *vis* (Cic. *Cael.* 30.71). Non viene esclusa neppure la possibilità che il *raptus* venisse sanzionato nell'ambito delle *leges Iuliae de vi* in seguito ad un'estensione dei contenuti originari in epoca successiva, forse ad opera degli imperatori e in concomitanza con la repressione *extra ordinem* del crimine, cf. ad. es. REIN (1962, 393ss.), secondo il quale una costituzione imperiale avrebbe punito il *raptus* con la procedura *extra ordinem*. L'A. si mostra convinto che la *lex* declamatoria sul ratto (cf. *infra* pp. 157ss.), diversamente da altri contenuti della retorica scolastica, sia: «nicht blos ein rhetorisches Hirngespitz», ma, anzi, sia tratta «aus dem römischen Leben» (p. 394). Secondo BOTTA (2004, 83), il contenuto del passo marciano rende evidente «l'impossibilità di ricavare con immediatezza il referente normativo cui Marciano può aver ricondotto» il *crimen* del *raptus*. Secondo l'A., la collocazione nel titolo *ad legem Iuliam de vi* potrebbe essere «in funzione di omogeneizzare la materia trattata negli *iura* con le costituzioni del terzo secolo [...] che alla *vis* riconducevano la fattispecie tipica del ratto» (p. 175). Cf. inoltre GRODZYNSKI (1984, 719ss.) sull'evoluzione della disciplina del *raptus* in relazione al passo marciano (spec. p. 721). Sulla pertinenza a una *lex Iulia de vi* delle norme che punivano il ratto, verosimilmente a scopo di *stuprum* cf. inoltre ROBINSON (1995, 29 e 119s. n. 80, 48 e 129 n. 88, 71s. e 141 n. 264). Il *raptus* viene considerato *crimen vis*, sebbene non sicuramente sanzionato dalle *leges Iuliae* da COSTA (1921, 167), che ipotizza esso fosse perseguibile inizialmente come *vis* per poi divenire *crimen* autonomo a partire da Costantino. PULIATTI (2001, 286), pensa che il ratto fosse inizialmente represso come *crimen vis*, di esso però non sarebbero noti i «regimi preclassico e classico». Dubbioso circa la pertinenza del ratto all'originario contenuto dalla legislazione augustea *de vi* è anche BALZARINI (1969, 208 e n. 71). Ipotizzano che il *raptus* venisse punito nell'ambito della *lex Iulia de adulteriis*, cui sembra alludere la prescrizione quinquennale citata nel passo marciano, COROÏ (1915, 207ss.), che pensa a una successiva modifica della disciplina ad opera di un provvedimento imperiale; FLORE (1930, 351s.), il quale esclude che il *raptus* fosse perseguibile in base alla *lex Iulia de vi publica* e pensa che, inizialmente sanzionato dalla *lex Iulia de adulteriis*, esso sia stato poi represso *extra ordinem* e infine ricompreso sotto la *lex Iulia de vi publica* per il rapporto con lo stupro violento. LONGO (1970, 495ss.), ritiene che il passo deponga «unicamente [...] per il regime della *lex Iulia de adulteriis*» (p. 495). Citando le opere di J. Coroï e G. Flore, RIZZELLI (1997, 250 n. 296), scrive, a proposito di D.48.6.5.2: «anche il ratto consumato a fine di libidine sarebbe stato inizialmente punito dalle *lex Iulia de adulteriis*, anziché da quella *de vi publica*». LANFRANCHI (1938, 462 e 464) e LONGO (1970, 494ss.) ritengono possibile che il *raptus* venisse punito *extra ordinem* come *iniuria*, forse soltanto per un periodo della plurisecolare storia della repressione di questo crimine e se posto in essere con particolari modalità di esecuzione.

¹² Il riferimento all'*ultimum supplicium* è stato considerato interpolato, in base al confronto con le previsioni normative disponibili delle *leges de vi* e della *lex Iulia de adulteriis*, cf. BOTTA (2004, 83 e n. 7, ove bibl.). Cf. tuttavia *infra* n. 29.

¹³ Opportunamente BOTTA (2004, 84s.), sottolinea che: «[...] non il privilegio ma la priorità del genitore rispetto ai terzi accusatori pubblici» è «più probabilmente segnalata dal passo». I poteri riconosciuti al *pater* nel passo marciano, coerenti con quanto testimoniato dalle fonti retoriche, contribuiscono a enfatizzare l'importanza didattica che il patrimonio delle *declamationes* assumeva nel manuale.

¹⁴ Interpretano l'espressione *iniuriam suam precibus exoratus remittere* come assenza di un obbligo di vendicare l'offesa patita, a differenza di quanto previsto in epoca costantiniana, GORIA (1987, 713 n. 34) e PULIATTI (1995, 476). Nota acutamente LANFRANCHI (1938, 464) come la pratica dell'*exoratio* dimostri «che ben frequente doveva essere l'accomodamento fra il padre e il rapitore». Nell'accezione genericamente di offesa interpretano *iniuria* nel passo GORIA (1987, 708 e n. 9) e PULIATTI (1995, 476s.), cf. tuttavia le osservazioni di BOTTA (2004, 85, ove bibl.).

un *extraneus*¹⁵ avrebbe potuto accusarlo senza il termine di prescrizione del quinquennio¹⁶, dal momento che il *raptus crimen legis Iuliae de adulteris potestatem excedit*¹⁷. L'accenno alla *mulier nupta* viene generalmente ritenuto un'interpolazione giustiniana, volta a rendere coerente il contenuto del passo marciano con la legislazione tardoantica¹⁸.

Il testo è parte di un lungo e articolato frammento concernente ipotesi assai diverse di *vis*. L'eterogeneità delle ipotesi considerate, certo anche frutto dell'attività di compilazione, non aiuta a definire i contorni della previsione normativa riguardante il ratto. Né il passo immediatamente successivo a quello di Marciano, tratto dal VII libro del *De officio proconsulis* ulpiano – anch'esso in tema di ratto – aggiunge notizie utili a risolvere i non pochi problemi interpretativi sollevati dal testo delle *Institutiones*, riguardando una *constitutio* di Antonino Pio a proposito del *raptus* di un *puer ingenuus*¹⁹.

Le perplessità suscitate dal testo derivano, in parte, assai verosimilmente, dal riassunto dei Compilatori, che devono aver epitomato un più articolato ragionamento del giurista, forse svolto

¹⁵ Legge il riferimento all'*extraneus* in relazione ai «*iudicia publica* a legittimità diffusa» BOTTA (2004, 85), che interpreta la *remissio iniuriae* come «condizione di apertura della legittimazione pubblica dell'*extraneus*, secondo lo schema tipico della legittimazione privilegiata» (p. 87 n. 18, ove bibl.). Cf., inoltre, a proposito di questo aspetto della trattazione del *raptus* nelle fonti retoriche, MIGLIARIO (1989, 544), secondo la quale, se il ratto fosse stato perseguibile in base all'*actio iniuriarum*, si spiegherebbe la possibilità, declinata variamente dai declamatori, di accordo fra il seduttore e la famiglia della rapita.

¹⁶ Il riferimento alla prescrizione quinquennale ha fatto ipotizzare che Marciano riconoscesse come di frequente il *raptus* fosse finalizzato allo *stuprum*, anche in considerazione della menzione della deroga alla *praescriptio quinquennii* che sembra individuabile in un passo di Ulpiano riguardante lo *stuprum per vim* [D.48.5.30[29].9 (Ulp. 4 *de adult.*)], cf. in particolare GORIA (1987, 712) e BOTTA (2004, 88ss., ove bibl.), che nota: «[...] esistono tuttavia motivi di tipo terminologico e palinogenetico che militano per la netta diversità concettuale di stupro violento e *raptus* nel pensiero di Marciano» (p. 91) e conclude: «non è improbabile dunque che Marciano avesse la percezione che il discrimine tra i due illeciti riposasse su differenze di tipo strutturale» (p. 92).

¹⁷ BOTTA (2004, 94), sostiene che la *vis* determina non solo la deroga alla prescrizione della *lex Iulia de adulteriis*, ma è anche possibile indizio della «assorbente sovrapposizione del *raptus* allo *stuprum*». Il passo marciano attesterebbe quando e per quali motivi «la figura criminosa [...] descritta come *rapere mulierem* si affranchi dall'essere conosciuta con la procedura della *lex de adulteriis* per avviarsi ad essere sussunta *sub lege de vi*» (p. 95 e n. 33, ove bibl.). Secondo l'A., la possibile originaria collocazione sotto la specie dell'adulterio del passo di Marciano era modificata proprio in conseguenza degli interventi imperiali, che riconducevano il ratto alla *vis*, in relazione alle «implicite» modalità violente di esecuzione del *crimen* (p. 152).

¹⁸ DESANTI (1986, 208 n. 54) ipotizza convincentemente che il riferimento alla *mulier nupta* sia interpolato, frutto di una sovrapposizione della disciplina giustiniana a quella di epoca severiana descritta da Marciano. Concorda con l'A. BOTTA (2004, 85s.). Non è però impossibile che Marciano, avendo come riferimento le fonti retoriche nell'articolazione del discorso sul *raptus*, potesse prevedere anche quello di donne 'impegnate' diverse dalla sposa. Gli interventi successivi potrebbero avere alterato il contenuto originario del testo, con il riferimento alla sola donna sposata. Nelle *declamationes minores* (286) il *raptus* di una *sponsa* era compiuto dal fratello del fidanzato lontano. La ragazza, scelte le nozze con il *raptor*, *deprecante patre*, veniva sorpresa in *adulterio* con il promesso sposo che aveva fatto ritorno. Nonostante le preghiere del padre dei due ragazzi, costui era stato ucciso dal fratello che per questo veniva dal padre *abdicatus*. Gli si rimproverava l'*incestum* commesso con la promessa sposa del fratello e la legittimazione ad agire *quasi maritum* (286.7) Cf. sul *filius raptor* nella *Declamatio* 286 recentemente BRESCIA – LENTANO (2009, spec. 44ss., 74ss., 84ss., 123). V. anche Livio 26.13.15 per il *raptus* di *matres Campanas, virginesque* e di *ingenui pueri*. Come è noto, meretrici e donne di teatro erano oggetto di ratto a fine di libidine, cf. GORIA (1987, 708 n. 6).

¹⁹ D.48.6.6 (Ulp. 7 *de off. proc.*) *Et eum, qui puerum ingenuum rapuit, puniendum divus Pius rescripsit in haec verba: Exemplum libelli dati mihi a Domitio Silvano nomine Domitii Silvani patrum subici iussi, motus querella eius, qua significavit filium suum ingenuum, iuvenem admodum, raptum atque conclusum, mox verberibus ac tormentis usque ad summum periculum adflictum, Gemine carissime: velim audias eum et, si compereris haec ita admissa reum severe exequaris.* Cf. sul significato del provvedimento nell'ambito dell'attività normativa di Antonino Pio MAROTTA (1988, 256 e 258s.).

attraverso il confronto fra l'*accusatio stupri* e quella *de vi*. In questa prospettiva, un'importante chiave di lettura mi sembra fornita dal confronto fra il passo delle *Institutiones* e le testimonianze retoriche in tema di *raptus*.

È possibile che all'origine della trattazione del ratto di una donna – secondo regole che si ripetono costantemente nelle fonti retoriche²⁰, almeno fino al II secolo d.C. – fossero disposizioni normative dei diritti greci, purtroppo non tutte rintracciabili con sicurezza²¹. Nella legislazione attica, rimangono tracce di una norma che costringeva il rapitore a sposare la ragazza che aveva violentato qualora si rifiutasse di pagare l'ammenda prevista²². La disposizione era frequentemente sfruttata nella Commedia Nuova, in intrecci che è lecito chiedersi se non avessero poi una qualche influenza sulle *declamationes*²³. Nella letteratura latina, risalta la mancanza di esercizi riguardanti la *puella rapta* nella *Rhetorica ad Herennium*²⁴, soprattutto se si considera la non trascurabile frequenza che caratterizza questo tema declamatorio in Seneca il Vecchio²⁵, Quintiliano²⁶ e Calpurnio Flacco²⁷. Proprio la predilezione nelle scuole doveva verosimilmente sollecitare le battute polemiche di Messalla, nel *Dialogus de oratoribus*, che si scagliava contro le *controversiae ... incredibiliter compositae*, enumerando fra queste, oltre ai *praemia* meritati dai tirannicidi, ai rimedi alle pestilenze e agli incesti *matrum*, anche le *vitiatarum electiones*²⁸ e cioè la facoltà concessa alle *raptae* di scegliere fra il matrimonio con il *raptor* e la sua morte. Nel patrimonio della tradizione romana, le *declamationes* a proposito del ratto di una donna godevano dunque di indiscussa fortuna.

²⁰ Recentemente, sull'importanza del *raptus* nella retorica scolastica cf. CIPRIANI (1997, 79ss.) e PACKMAN (1999, 17ss.). Sulla fortuna di questo tema declamatorio nelle fonti in lingua greca cf. le osservazioni di HEATH (1995, spec. 148s.). Nella prospettiva dell'influenza esercitata dal repertorio quintiliano o di matrice quintiliana in rapporto al diritto, si occupa della sopravvivenza del *topos* presso i retori fino alla tarda antichità WYCISK (2008, spec. 269ss.). Considerazioni sul matrimonio a seguito di *raptus*, anche in rapporto al patrimonio scolastico delle *declamationes* sono in EVANS GRUBB (1989, 59ss. e 1995, spec. 183ss., ove altra bibl.); VAN MAL-MAEDER (2007, 24ss.).

²¹ Cf. Sulla legislazione dei diritti greci che sanzionava il ratto anche in rapporto al patrimonio declamatorio BORNECQUE (1902, 61); BONNER (1949, 89); PAOLI (1976a, 295ss.). Cf. inoltre per l'influenza esercitata sulla *declamatio* a Roma LÉCRIVAIN (1891, 688); LANFRANCHI (1938, 464 n. 5, ove altra bibl.); PAOLI (1976b, 79ss.). RIZZELLI (2003, 125 n. 62) opportunamente nota: «spesso le fonti tendono a confondere l'azione del *rapere* e lo *stuprum*», cf. COLE (1984, 105) e, per una lettura delle fonti disponibili nella legislazione platonica, nella prospettiva della connessa violenza sessuale, SAUNDERS (1991, 246ss., ove altra bibl.). In generale, sulle regole della legislazione ateniese, con riferimento allo stupro cf. spec. HARRISON (1968, 19, 34, 36); HARRIS (1990, 370ss.); TODD (1995, 271 n. 15 e 276s.); OGDEN (2002, 25ss.); OMITOWOJU (2002).

²² Cf. BONNER (1949, 89); HARRISON (1968, 34s.); RUSSELL (2009, 34s. e 67) e *infra* n. 32.

²³ BONNER (1949, 89, ove bibl.) e, in generale, sul *raptus*, GORIA (1987, 707 e n. 3).

²⁴ BONNER (1949, 25): «There is no exercise in the *Ad Herennium* based on [...] rape».

²⁵ Sen. *Contr.* 1.2, 1.5, 2.3, 7.6, 7.8; Sen. *Excerpt.contr.* 1.2, 1.5, 2.3, 3.5, 4.3, 7.8, 8.6.

²⁶ Quint. *Inst.orat.* 4.2.68, 7.8.4-6, 9.2.70 e 90. V. anche *Decl.min.* 247, 251, 252, 259, 262, 270, 276, 280, 286, 301, 309, 343, 349, 368, 370, 382, 383. Cf. recentemente, WYCISK (2008, 269ss.). Uno studio complessivo sul patrimonio scolastico delle *declamationes* anche in rapporto al diritto è in DINGEL (1988), che si mostra tuttavia cauto sulla coincidenza di contenuto fra leggi declamatorie e diritto vigente.

²⁷ Calp. 16, 25, 34, 41, 43, 46, 51 (le citazioni di Calpurnio Flacco sono tratte dall'edizione di Håkanson 1978).

²⁸ *Dial.* 35 *Ex his suasoriae quidem etsi tamquam plane leviores et minus prudentiae exigentes pueris delegatur, controversiae robustioribus, quales, per fidem, et quam incredibiliter compositae!. Sequitur autem, ut materiae abhorrenti a veritate declamatio quoque adhibeatur. Sic fit ut tyrannicidarum praemia aut vitiatarum electiones aut pestilentiae remedia aut incesta matrum aut quidquid in schola cotidie agitur, in foro vel raro vel numquam, ingentibus verbis persequantur: cum ad veros iudices ventum***.*

Al di là della irriducibilità di alcune antinomie, che potrebbero anche essere frutto di ‘invenzioni’ di scuola e delle inevitabili lacune nelle fonti tramandate, il tema declamatorio della *puella rapta* appare alimentato anche da situazioni che sembrano rinviare al diritto romano²⁹.

Se nella tradizione dei diritti greci era possibile intentare un’azione privata contro il rapitore (δίκη βιαιῶν)³⁰, anche a Roma si faceva riferimento all’*iniuria*, mentre la regola *raptor decem milia solvat* è stata interpretata come conseguenza della multa prevista dalla *lex Scantinia*³¹ per lo stupro di giovani³². Il rapitore, che avesse abusato della rapita, nel diritto criminale incorreva in una γροαφὴ ὕβρεως, probabilmente soltanto qualora rifiutasse di sposare la ragazza o pagare la multa. Meno chiara – come già notato – appare la situazione a Roma.

Mancano riscontri normativi sicuri per la regola che costituisce il fulcro delle argomentazioni di Marciano e che, convenzionalmente, nella precettistica retorica viene talvolta, riassunta in *raptor, nisi et suum patrem et raptae patrem intra dies triginta exoraverit, pereat*. È stato opportunamente notato come il termine dei trenta giorni sia tutt’altro che inusuale nel diritto romano criminale, né mancano notizie circa un *senatus consultum* che avrebbe differito l’esecuzione delle sentenze di morte a trenta giorni dopo l’emanazione³³, tuttavia, le fonti, non solo giuridiche, non conservano alcuna traccia di norme vigenti che imponessero al *raptor* di *exorare* i *patres* coinvolti per aver salva la vita. Non solo, manca – nelle fonti sulle prassi giudiziarie greche – una previsione del perdono dei *patres* paragonabile a quella enfatizzata dal repertorio della *declamatio* latina, che, in considerazione di ciò, potrebbe rivelare l’adattamento delle declamazioni alla realtà romana, ove la

²⁹ Nota SUSSMAN (1994, 142) come la disciplina del *raptus* nelle fonti retoriche: «[...] contains elements of both Greek and Roman civil and criminal law which have been combined by the declaimers». Più cauto LANFRANCHI (1938, 463), secondo il quale i retori «si riportano per lo più a norme di diritto romano, meno frequentemente a principi greci». Sul *raptus* nel diritto e nelle fonti retoriche cf. anche NÖRR (1986, 42 e n. 21). Nelle opere retoriche, dovevano certo contribuire a rendere di sicura efficacia le argomentazioni proposte caratteristiche e modalità della punizione, che, purtroppo, la frammentarietà delle fonti rende impossibile confrontare con quelle giuridiche: il giudizio aveva luogo innanzi al pretore (Sen. *Contr.* 7.8.8), il *supplicium* consisteva nell’espore il colpevole in pubblico e frustrarlo a lungo (Sen. *Contr.* 1.5.2). Egli veniva poi giustiziato dal boia (Sen. *Contr.* 2.3.19,7.8.1, Sen. *Excerpt.contr.* 3.5.1). Non era necessaria la sua presenza quando la *rapta* optava per le nozze (Sen. *Contr.* 1.5.5). Sulle norme giuridiche riguardanti ratto e violenza sessuale in Seneca il Vecchio cf. MIGLIARIO (1989, 543ss., spec. 544s.), che sottolinea il rapporto fra *raptus* a fini di *stuprum* nelle scuole di retorica e la legislazione moralizzatrice augustea e BERTI (2007, 85ss.), sul caso di *raptus* considerato in Sen. *Contr.* 1.5. Discutono recentemente il rapporto fra il repertorio senecano e l’educazione retorica nelle scuole BERTI (2007, spec. 15ss. e 128ss.); MIGLIARIO (2007, 11ss.). Sulla tendenza della declamazione a “giuridicizzare” in riferimento anche agli obblighi morali cf. recentemente CALBOLI (2007, 29ss.) e LENTANO (2010, 7 n. 13, ove altra bibl.).

³⁰ Cf. BONNER (1949, 90).

³¹ Recentemente, sui contenuti normativi e la datazione, con diverse ipotesi di restituzione della *lex Scantinia* o *Scatinia* e bibl. precedente, cf. LOVISI (1998, 275ss.); CLOUD (2001, 201ss.); MIGLIARESI (2004-2005, 164ss.); SCARANO USSANI (2008, 16 e 38s. nn. 45-7).

³² Cf. LANFRANCHI (1938, 465 n. 5); BONNER (1949, 91, ove bibl.); WYCISK (2008, 275ss.), v. *Decl.min.* 370: *Qui ingenuam stupraverit, det decem milia* e Quint. *Inst.orat.* 4.2.69 e 7.4.42.

³³ Sul termine dei trenta giorni v. Sen. *Contr.* 2.3; Quint. *Inst.orat.* 9.2.90; *Decl.min.* 313 e 349; Calp. 25; cf. LANFRANCHI (1938, 462-6); BONNER (1949, 91 e n. 5); DÜLL (1971, 137ss.); VAN MAL-MAEDER (2007, 28); WYCISK (2008, 275ss.). V. su un senatoconsulto che avrebbe differito, in generale, la punizione capitale Sid. *Epp.* 1.7.12, cf. MOMMSEN (1955, 912), che, però, sostiene: «Die dreissigtägige Frist der Declamatoren [...] stimmt damit überein, hat aber sonst keine Gewähr» (p. 912 n. 2).

patria potestas governava ogni aspetto della vita familiare. Non a caso, uno degli interventi di Latrone riguardante il *raptus* introduceva nella *divisio* la questione *an quidquid pater imperat faciendum sit*³⁴.

Credo che ogni tentativo organico di interpretazione del passo di Marciano non possa prescindere dal riferimento all'obbligo di ottenere il perdono del *pater* della ragazza, proprio perché si tratta di un contenuto inusitato nei testi normativi ed estraneo alla letteratura giurisprudenziale³⁵.

Non sembra esservi dubbio che Marciano lo inseriva nella trama del discorso consapevolmente, subordinando alla verità storica del dato normativo l'utilità didattica, assicurata dalla familiarità con la tradizione retorica, certo ben nota ai suoi lettori. Unicamente nelle fonti retoriche 'di scuola', infatti, ricorre, come motivo di sicuro effetto sul piano della drammatizzazione dell'esposizione, l'uso del verbo *exorare* per descrivere le preghiere rivolte al padre della *rapta* e a quello del *raptor*³⁶. Seneca il Vecchio³⁷, Quintiliano³⁸, le *Declamationes minores*³⁹ ne danno sicura notizia. È opportuno considerare tali testimonianze.

Un *raptor... raptae patrem exoravit, suum non exorat*. Accusava il proprio padre di *dementia*. La *controversia*, inserita nella raccolta senecana, introduceva innanzitutto le argomentazioni a favore del padre del rapitore. Come anche nel passo di Marciano, assai significativamente, il *raptus* causava allo sconsiderato padre della ragazza – così definito perché troppo sollecito nel 'perdonare' il rapitore – *iniuria: quare tam cito senex ille remisit iniuriam?*⁴⁰. Il giurista recepiva fedelmente il

³⁴ Sen. *Contr.* 2.3.12. Il *pater* della *rapta* non era comunque legittimato a sostituirsi a lei nell'esercizio dell'*optio* prevista dalla *lex* delle declamazioni che consentiva di scegliere fra la morte o le nozze indotate con il *raptor* (v. spec. Quint. *Inst.orat.* 4.2.68; *Decl.min.* 270.18.5; Calp.34). Nota infatti SUSSMAN (1994, 194), a proposito del comportamento del padre della *rapta* nella *declamatio* 34 di Calpurnio Flacco, che egli, impedendo alla ragazza di recarsi in giudizio, interferisce con la procedura prevista, dal momento che «[...] the girl must exercise the legal decision, and not her father». Sul significato di questa *lex* nella raccolta senecana cf. recentemente BERTI (2007, 86); VAN MAL-MAEDER (2007, 24ss.); WYCISK (2008, 269ss.) e, in generale, KASTER (2001, 328ss.).

³⁵ Per una interpretazione del rapporto fra le fonti retoriche e quelle giuridiche sul *raptus*, particolarmente in relazione al cd. matrimonio riparatore, cf. per tutti DESANTI (1988, 317ss.), che nota – citando SPRENGER (1911, 205) – come la somiglianza fra le locuzioni riguardanti le preghiere rivolte al padre nelle fonti retoriche e in D.48.6.5.2 renda verosimile un rinvio da parte di Marciano alla «più antica regolamentazione prospettata dalle fonti retoriche» (p. 326 e n. 24), cf. inoltre su questi temi DESANTI (1986, 295ss.) e BOTTA (2004, 85s.). Costantino, nel 326 (V. C.Th. 9.24.1pr.), citava, in relazione al *raptus* delle *puellae*, il *vetus ius* consistente nel far salva la vita del *raptor* se la ragazza avesse acconsentito a sposarlo. La testimonianza potrebbe suffragare l'ipotesi che il matrimonio descritto nelle fonti retoriche e da Marciano fosse non soltanto 'invenzione' del repertorio della retorica scolastica, sebbene l'imperatore nulla scrivesse a proposito delle caratteristiche peculiari di questo matrimonio condensate nella più volte citata *lex* declamatoria che le enunciava. Nota DESANTI (1988, 329), come anche un provvedimento di Giustiniano (C. 9.13.1.2), vietando le nozze fra *rapta* e *raptor* sembri alludere a un costume legittimo in precedenza. Esprime invece dubbi sul valore delle testimonianze di epoca costantiniana e giustiniana per suffragare la storicità del 'matrimonio riparatore' GORIA (1987, 713 e n. 33). Cf. inoltre sul rapporto fra il provvedimento giustiniano e le fonti retoriche: LANFRANCHI (1938, 465 e BONNER (1949, 90).

³⁶ Sulla terminologia giuridica nelle declamazioni in materia di ratto cf. DINGEL (1988, 129). Cf. inoltre BALZARINI (1969, 162s. e n. 222) a proposito del significato di *rapere* nelle fonti giuridiche e in quelle letterarie e DÜLL (1971, 137ss.) su *exorare*.

³⁷ Sen. *Contr.* 2.3 ed *Excerpt. contr.* 2.3.

³⁸ Quint. *Inst.orat.* 9.2.90.

³⁹ *Decl.min.* 349, v. anche 368.

⁴⁰ Sen. *Contr.* 2.3.1.

repertorio tradizionale delle *declamationes*, dunque, anche nel riferimento all'offesa patita innanzitutto dal *pater* della ragazza, anche quando – ed è ciò che sembrano abilmente lasciar intendere alcuni degli interventi ricordati – questi non fosse affatto scontento dell'accaduto⁴¹.

Addirittura, Latrone, giocando sul rovesciamento del senso tradizionale delle suppliche ai *patres* coinvolti, lasciava che il padre del *raptor* chiedesse a se stesso e al suo pubblico se, *novo inauditoque more*, il *vitiator* venisse *de nuptiis puellae ... exoratus*⁴².

La *controversia* faceva esplicito riferimento anche ai trenta giorni concessi per ottenere il perdono dei *patres*, che, purtroppo, non sappiamo se fossero indispensabili all'applicazione della *lex* declamatoria secondo la quale la *rapta* poteva *optare* per le nozze o la morte del rapitore. Anche questo contenuto del passo marciano trova dunque puntuale riscontro nel repertorio delle *declamationes*. Il lasso di tempo offriva lo spunto per raffinati giochi di parole, come quello di Cestio Pio, che difendeva il padre del *raptor* argomentando come il figlio avesse distribuito i *triginta dies* assegnando *primos* al *socer* – il padre della ragazza – *medios* al *reus* e *novissimos* al genitore⁴³. Verosimilmente richiesto in presenza, fra gli altri, di *propinqui* e *amici*⁴⁴, presenti anche nei giudizi domestici, il perdono paterno era la sola *salutis via* concessa al *raptor*⁴⁵. Destinato a sicuro fallimento, secondo Pollione, era il tentativo di aggirare la regola attraverso l'accusa di *dementia* mossa al padre che tardava a concederlo.

La complessità e il potenziale conflittuale dei rapporti familiari nella società romana – dove i figli erano 'schiacciati' dalla *potestas* paterna – erano coronamento delle argomentazioni di Latrone, che ricordava come vi fossero *quaestiones* che dovevano, anche nelle scuole, venire considerate *inter res iudicatas*. Fra queste annoverava quella se si dovesse obbedire a tutto ciò che il *pater* ordinava⁴⁶. Non era possibile prescindere da tali considerazioni nello sforzo argomentativo a difesa del *pater*, che diveniva così occasione per sviluppare quelle critiche alla famiglia romana, sede di trattamenti ingiusti o degradanti nei confronti dei figli, che costituiscono uno dei più fortunati *topoi* del repertorio declamatorio⁴⁷. Pollione ricordava, in relazione alla figura del *pater*, un aspetto della *controversia* in cui si avverte una consapevolezza per taluni aspetti accostabile a quanto sottolineato nel già citato passo del *Dialogus de oratoribus* a proposito della distanza fra declamazioni e pratica del foro. Egli criticava il declamatore di scuola che metteva in secondo piano una questione che nel foro *semper pro patribus valentissima est*. Il pretore infatti non avrebbe dato

⁴¹ Sen. *Contr.* 2.3.1, 2.3.17 e 18, 2.3.22 e 23.

⁴² Sen. *Contr.* 2.3.1.

⁴³ Sen. *Contr.* 2.3.2.

⁴⁴ V. ad es. Sen. *Contr.* 7.8.2.

⁴⁵ Sen. *Contr.* 2.3.15.

⁴⁶ Sen. *Contr.* 2.3.12.

⁴⁷ Cf. recentemente GUNDERSON (2003, 118ss.); LENTANO (2005, 558ss. e 2009, 45ss., ove bibl.). Cf. inoltre BREU (2006, 1ss., ove altra bibl.).

un *curator* al padre *impius* – intendendo tale anche quello che non avesse perdonato il figlio – ma al *furiosus*⁴⁸. Si dimostrava così buon conoscitore della pratica dei tribunali, ricordando peraltro correttamente che il mancato rispetto dei doveri familiari era giuridicamente considerato manifestazione di *impietas*⁴⁹ e non di *dementia*.

Il valore paradigmatico assunto nella tradizione scolastica dalle argomentazioni ricordate proposito di *exorare* è provato dalle parole di Giunio Gallione, riportate anche da Quintiliano nell'*Institutio oratoria*. Il passo del manuale quintiliano è stato considerato sicuro riscontro per garantire la fedeltà all'originale delle citazioni senecane⁵⁰. Il retore flavio menzionava fra gli esempi di *figurae sententiarum* di *latens ... significatio* volti a creare un'aspettativa di clemenza da parte del giudice – sebbene gli si richiedesse severità – oltre a una battuta di Latrone⁵¹, non ricordata da Seneca il Vecchio, quella di Gallione⁵². Entrambe riguardavano la *lex* delle *controversiae*: *raptor, nisi intra tricesimum diem et raptae patrem et suum exoraverit, pereat*⁵³. L'ipotesi citata era alla base anche della *controversia* così introdotta: *qui exorato raptae patre suum non exorat, agit cum eo dementiae*⁵⁴. Se il *pater* si lasciava convincere, *lis tollitur*, in caso contrario, egli sarebbe parso *crudelis*, se non *demens*, in tal modo alienandosi il giudice⁵⁵. Il passo dell'*Institutio* offre dunque un'importante conferma della diffusione, nella tradizione declamatoria, di un *topos* trattato già da Seneca il Vecchio e rafforza l'ipotesi che proprio questa sua popolarità inducesse Marciano a inserirlo nel suo manuale.

Era perciò verosimilmente parte di un repertorio consolidato la *declamatio minor* che sviluppava il tema del *raptor* che *exoravit patrem raptae, suum non exoravit*, accusandolo di *dementia*⁵⁶. Sebbene in forma succinta⁵⁷, era ricordata la *lex* declamatoria: *raptor, nisi et suum patrem exoraverit et raptae intra triginta dies, pereat*. In particolare, il contenuto della *declamatio* riecheggia argomentazioni già ricordate nella raccolta senecana, cui è accomunato anche dalla preponderante attenzione riservata alle argomentazioni a favore del *pater*, sicuro indizio dell'inermità degli sforzi speculativi dei declamatori volti a mettere in discussione le giustificazioni dell'assetto tradizionale della famiglia romana. Era innanzitutto il padre a meritare tutela, mentre al figlio

⁴⁸ Sen. *Contr.* 2.3.13.

⁴⁹ Cf. QUERZOLI (2000, 162ss.). Sul rilievo assunto dagli *officia pietatis* anche come motivazione all'accusa nei *publica iudicia* e in rapporto alle fonti retoriche, cf. diffusamente BOTTA (1996).

⁵⁰ V. Quint. *Inst. orat.* 9.2.91.

⁵¹ Quint. *Inst. orat.* 9.2.91.

⁵² Quint. *Inst. orat.* 9.2.91.

⁵³ Quint. *Inst. orat.* 9.2.90.

⁵⁴ Quint. *Inst. orat.* 9.2.90.

⁵⁵ Quint. *Inst. orat.* 9.2.91.

⁵⁶ *Decl. min.* 349. V. anche *Decl. min.* 468, sul tema della *rapta exorata*.

⁵⁷ V. Calp. 25, che, secondo SUSSMAN (1994, 172) contiene una versione «greatly abbreviated and simplified» – *poena raptoris in diem tricesimum differatur* – non menzionando l'obbligo di ottenere il perdono dei *patres*.

veniva tributata una difesa assai debole, che appare utile molto più all'esercizio scolastico che non alla denuncia di una palese ingiustizia perpetrata dal genitore.

Ipostasi di una concezione dei diritti e dei doveri familiari che, almeno nel suo valore pedagogico, sembra perdurare, quantunque mitigata innanzitutto dagli interventi imperiali, il tema declamatorio cui faceva riferimento Marciano – le preghiere rivolte al *pater* della *rapta* per ottenere il perdono dell'*iniuria* arrecatagli – non è il solo indizio di un convinto utilizzo del repertorio della retorica scolastica ancora leggibile nella versione del pensiero del giurista tramandata nel Digesto giustiniano. Il confronto con le fonti retoriche consente infatti di recuperare nessi nell'esposizione che mi sembra contribuiscano in modo significativo all'interpretazione complessiva del testo marciano.

È certo possibile – come ipotizzato da alcuni degli interpreti del passo – che la menzione, in relazione al *raptus*, della disciplina della *vis* e di quella dell'adulterio sia frutto di maldestri interventi interpolatori che sovrapponevano regole di epoche storiche diverse, tuttavia, nelle fonti retoriche, la donna rapita non sempre veniva *vitiata* e dunque il *raptor* non era punibile per *stuprum*⁵⁸. Non di rado infatti, il *raptus* non era compiuto dallo stupratore, ma ad esempio, da un incaricato – come il *parasitus* – che agiva per conto altrui, generalmente di un *dives*, e che, evidentemente, non commetteva *stuprum*, limitandosi a consegnare la ragazza a chi gli aveva commissionato il rapimento⁵⁹. Calpurnio Flacco ricordava un caso in cui il rapitore aveva consegnato la ragazza all'*ephebus* da lei amato, che la aveva stuprata⁶⁰. Talvolta, i *raptores* erano i pirati, che poi vendevano la ragazza a un lenone⁶¹. In alcune controversie, infine, si insinuava il sospetto che il rapitore e la rapita – o il padre di quest'ultima – fossero d'accordo nell'inscenare il rapimento, che, ovviamente, non poteva considerarsi volto allo *stuprum*⁶².

Già in epoca augustea le fonti declamatorie dimostrano la consapevolezza che l'affronto sessuale fosse diverso dal *raptus*. Seneca il Vecchio ricordava un intervento in difesa di un giovane *raptor* che aveva tentato un giudizio, perdendolo, nei confronti della ragazza che lo accusava. Si esortava l'*adulescens* ad ammettere di essere un *raptor* e che la ragazza era stata *vitiata*⁶³. Nella medesima *controversia*, Giunio Gallione argomentava a difesa del ragazzo come fosse incerto se la *rapta* fosse stata o meno *vitiata*⁶⁴. Il riferimento alla *Lex Iulia de adulteriis* nel passo di Marciano

⁵⁸ Cf. le opportune osservazioni di GORIA (1987, 710ss. e 713 n. 34) e BOTTA (2004, 93s.). Cf. sullo *stuprum* RIZZELLI (1997). Nota PACKMAN (1999, 33) come, nelle fonti retoriche «the ubiquitous *rapere*» venga talvolta sostituito da verbi che descrivono l'azione compiuta (*stuprare* o *vitiare*) dopo il rapimento. Cf. inoltre *supra* n. 21.

⁵⁹ V. *Decl. min.* 370.

⁶⁰ Calp. 41.

⁶¹ Sen. *Contr.* 1.2. Pone acutamente in relazione il tema del *raptus* ad opera di pirati con la recrudescenza del fenomeno a partire dalla metà del I secolo a.C. MIGLIARIO (1989, 546, ove bibl.).

⁶² Cf. *supra* n. 41.

⁶³ Sen. *Contr.* 7.8.5.

⁶⁴ Sen. *Contr.* 7.8.4.

potrebbe dunque essere stato parte di una riflessione – certo, come già ho notato, più articolata di quella inserita nel Digesto giustiniano – sulle caratteristiche del *raptus*, che non sempre si concludeva con uno stupro e sui suoi diversi autori. L'importanza della legislazione matrimoniale augustea⁶⁵ e le sue ricadute sulla trattazione del *raptus*⁶⁶ non dovevano del resto sfuggire ai declamatori inclini ad arricchire il loro repertorio argomentativo con riferimenti alla realtà dei tribunali. Nelle *Declamationes minores*, una ragazza, chiesta in matrimonio sia da un *dives* che da un *pauper*, era stata *capta*. Il *pater* la aveva promessa a colui che la avesse salvata. Il povero la aveva riportata a casa, ma, rapita dal *dives*, ella aveva scelto di sposarlo. Accusando il padre della ragazza di aver architettato l'inganno, il povero invocava la *lex quae pro pudicitia minatur*⁶⁷. Sebbene non possa escludersi che intendesse riferirsi alla 'lex' delle declamazioni – già più volte citata – che consentiva alla *rapta* di optare per le nozze o la morte del *raptor*, l'accenno alla *pudicitia* può essere interpretato anche come una suggestione derivante dai provvedimenti augustei. L'ipotesi sembra ricevere conferma dall'assenza, nelle altre fonti retoriche riguardanti il *raptus*, di riferimenti alla *pudicitia*, peraltro vero e proprio *Leitmotiv* degli interventi imperiali. Se, infatti, la 'pudica' *lex* fosse stata quella costantemente citata a difesa della *rapta*, anche altri declamatori non avrebbero mancato di ricordarne la caratteristica di baluardo della *pudicitia*.

La notorietà, fino a divenire proverbiale, nel repertorio scolastico delle declamazioni, del *raptus*, appare ricevere significativa conferma dalla lettura della settima *Satira* di Giovenale, dove i *miseri magistri* ascoltavano allievi mediocri declamare a proposito di tirannicidi⁶⁸, del *raptor*, di *venena*, del *malus ingratusque maritus*, di pozioni miracolose⁶⁹. Era un repertorio ormai sentito come un classico e del quale Marciano doveva avvertire l'importanza nelle letture scolastiche. La retorica traduceva la complessità almeno di alcuni contenuti del diritto romano, considerati indispensabili per le *élites* di governo di epoca imperiale, assicurando quello spessore concettuale necessario per trasmetterne il significato ai lettori degli *Institutionum libri XVI*.

Serena Querzoli

Università di Ferrara

Dipartimento di Scienze Storiche

Via Paradiso, 12

I – 44121 Ferrara

serena.querzoli@unife.it

⁶⁵ Con sensibilità storica e particolare attenzione ai dati provenienti dalle fonti retoriche leggono i contenuti della legislazione augustea riguardanti le offese sessuali HÖBENREICH – RIZZELLI (2003).

⁶⁶ Cf. MIGLIARIO (1989, 544s.).

⁶⁷ *Decl.min.* 343.8.

⁶⁸ *Iuv. Sat.* 7.151.

⁶⁹ *Iuv. Sat.* 7.168.

Riferimenti bibliografici

- Balzarini, M. (1969) *Ricerche in tema di danno violento e rapina nel diritto romano*. Padova. Cedam.
- Berti, E. (2007) *Scholasticorum Studia. Seneca il Vecchio e la cultura retorica e letteraria della prima età imperiale*. Pisa. Giardini.
- Biondi, B. (1954) *Il diritto romano cristiano. III La famiglia – rapporti patrimoniali diritto pubblico*. Milano. Giuffrè.
- Bonner, S.F. (1949) *Roman Declamation in the Late Republic and Early Empire*. Liverpool. University Press of Liverpool.
- Bornecque, H. (1902) *Les Déclamations et les Déclamateurs d'après Sénèque le Père*. Lille. Au siège de l'Université.
- Botta, F. (1996) *Legittimazione, interesse ed incapacità all'accusa nei publica iudicia*. Cagliari. Edizioni AV.
- Botta, F. (2003) *Stuprum per vim illatum*. Violenza e crimini sessuali nel diritto del terzo secolo d.C. In Lucrezi, F., Botta, F., Rizzelli, G. (a cura di) *Violenza sessuale e società antiche. Profili storico-giuridici*. Lecce. Edizioni del Grifo. 55-102.
- Botta, F. (2004) *Per vim inferre. Studi su stuprum violento e raptus nel diritto romano e bizantino*. Cagliari. Edizioni AV.
- Breij, B. (2006) *Vitae necisque potestas in Roman declamation*. In *Advances in the History of Rhetoric*. 9. 1-25 (abstract, pagine numerate dall'A.).
- Brescia, G., Lentano, M. (2009) *Le ragioni del sangue. Storie di incesto e fratricidio nella declamazione latina*. Napoli. Loffredo Editore.
- Calboli, G. (2007) *Le declamazioni tra retorica, diritto, letteratura e logica*. In Calboli Montefusco, L. (a cura di) *Papers on Rhetoric VIII. Declamation*. Proceedings of the Seminars held at the Scuola Superiore di Studi Umanistici, Bologna (Februar-March 2006). Roma. Herder Editrice. 29-56.
- Cipriani, G. (1997) *Il mito della verginità. Le verginità del mito*. In Rocca, S. (a cura di) *Latina didaxis XII. Presenze del Mito*. Atti del congresso Bogliasco, 22-23 marzo 1997. Genova. Compagnia dei Librai. 79-105.
- Cloud, D. (2001) *A 'Philologist' Looks at the 'lex Scantinia'*. In *Iuris vincula. Studi M. Talamanca*. Vol. 2. Napoli. Jovene. 201-25.

Cole, S.G. (1984) Greek sanctions against sexual assault. In *CPh.* 79. 97-113.

Coroï, J. (1915) *La violence en droit criminel romain*. Paris. Plone-Nourrit.

Costa, F. (1921) *Crimini e pene da Romolo a Giustiniano*. Bologna. Zanichelli.

De Giovanni, L. (1983) Per uno studio delle *Institutiones* di Marciano. In *SDHI.* 49. 91-146.

De Giovanni, L. (1989) *Giuristi severiani. Elio Marciano*. Napoli. M. D'Auria Editore.

De Giovanni, L. (2006) La giurisprudenza severiana tra storia e diritto. Le *Institutiones* di Elio Marciano. In *Athenaeum.* 94/2. 487-505.

De Giovanni, L. (2007) *Istituzioni scienza giuridica codici nel mondo tardoantico. Alle radici di una nuova storia*. Roma. L'Erma di Bretschneider.

Desanti, L. (1986) Costantino, il ratto e il matrimonio riparatore. In *SDHI.* 52. 195-217.

Desanti, L. (1988) Osservazioni sul matrimonio riparatore nelle fonti giuridiche e nelle fonti retoriche. In *Atti del III Seminario romanistico gardesano*. Promosso dall'istituto milanese di diritto romano e di storia dei diritti antichi, 22-25 ottobre 1985. Milano. Giuffrè. 317-30.

Dingel, J. (1988) *Scholastica materia. Untersuchungen zu den Declamationes minores und der Institutio oratoria Quintilians*. Berlin-New York. de Gruyter.

Düll, R. (1971) Bruchstücke verschollener römischer Gesetze und Rechtssätze. In *Studi in onore di E. Volterra*. Vol. 1. Milano. Giuffrè. 113-38.

Eger, O. (1914) Raptus. In *PWRE.* IA1 2.1. 249-51.

Evans Grubb, J. (1989) Abduction Marriage in Antiquity. A Law of Constantine and its Social Context. In *JRS.* 74. 59-83.

Evans Grubb, J. (1995) *Law and Family in Late Antiquity. The Emperor Constantine's Marriage Legislation*. Oxford. Clarendon Press.

Falchi, G.F. (1932) *Diritto penale romano (i singoli reati)*. Padova. R. Zannoni.

Ferrini, C. (1929a) Intorno alle *Istituzioni* di Marciano. In Albertario, E. (a cura di) *Opere II. Studi sulle fonti del diritto romano*. Milano. Hoepli. 285-306.

Ferrini, C. (1929b) Sulle fonti delle *Istituzioni* di Giustiniano. In Albertario, E. (a cura di) *Opere II. Studi sulle fonti del diritto romano*. Milano. Hoepli. 307-419.

Flore, G. (1930) Di alcuni casi di *vis publica*. In *Studi in onore di P. Bonfante nel XL anno d'insegnamento*. Vol. 4. Milano. Fratelli Treves. 335-52.

Goria, F. (1987) Ratto. In *ED*. 38. 707-24.

Grodzynski, D. (1984) Ravies et coupables. Un essai d'interprétation de la loi IX, 24, 1 du Code Théodosien. In *MEFRA*. 96/2. 697-726.

Gunderson, E. (2003) *Declamation, Paternity, and Roman Identity. Authority and the Rhetorical Self*. Cambridge. Cambridge University Press.

Harris, E.M. (1990) 'Did the Athenians regard seduction as a worse crime than rape?'. In *CQ*. 40. 370-77.

Harrison, A.R.W. (1968) *The Law of Athens. The Family and Property*. Oxford. Clarendon Press.

Heath, M. (1995) *Hermogenes On Issues. Strategies of Argument in Later Greek Rhetoric*. Oxford. Clarendon Press.

Höbenreich, E., Rizzelli, G. (2003) *Scylla. Fragmente einer juristischen Geschichte der Frauen im antiken Rom*. Wien-Köln-Weimar. Böhlau.

Kaster, R.A. (2001) Controlling Reason. Declamation in Rhetorical Education at Rome. In Too, Y.L. (ed.) *Education in Greek and Roman Antiquity*. Leiden-Boston-Köln. Brill. 317-37.

Krüger, P. (1912²) *Geschichte der Quellen und Literatur des römischen Rechts*. München-Leipzig. Duncker & Humblot.

Lanfranchi, F. (1938) *Il diritto nei retori romani. Contributo alla storia dello sviluppo del diritto romano*. Milano. Giuffrè.

Lécrivain, Ch. (1891) Le droit grec et le droit romain dans les controverses de Sénèque le Père et dans les déclamations de Quintilien et de Calpurnius Flaccus. In *RHDFE*. 15. 680-91.

Lécrivain, Ch. (1963) *s.v. Raptus*. In Daremberg, Ch., Saglio, E. (éds.) *Dictionnaire des antiquités grecques et romaines*. T. IV/2. Graz. 810-11.

Lenel, Ch. (1960) *Palingenesia iuris civilis. Lorenz E. Sierl Supplementum*. Vol. 1. Graz. Akademische Druck- u. Verlagsanstalt.

Lentano, M. (2005) "Un nome più grande di ogni legge". Declamazione latina e *patria potestas*. In *BStudLat.* 35/2. 558-89.

Lentano, M. (2009) *Signa culturae. Saggi di antropologia e letteratura latina*. Bologna. Pàtron.

Lentano, M. (2010) La figlia del pirata. Idee per un commento a Seneca, *Controversiae* I 6. In *AOFL.* 5/2. 89-106.

Longo, G. (1970) La repressione della violenza nel diritto penale romano. In *Studi in onore di G. Scaduto*. Vol. III. *Diritto civile e diritto romano*. Padova. Cedam. 451-532.

Lovisi, C. (1998) A l'origine de la loi Scantinia?. In Humbert, M., Thomas, Y. (éds.) *Mélanges de droit romain et d'histoire ancienne. Hommage à la mémoire de A. Magdelain*. Paris. Editions Panthéon-Assas. 275-83.

van Mal-Maeder, D. (2007) *La fiction des déclamations*. Leiden-Boston. Brill.

Marotta, V. (1988) *Multa de iure sanxit. Aspetti della politica del diritto di Antonino Pio*. Milano. Giuffrè.

Medicus, D. (1979) Raptus. In *Der kleine Pauly. Lexicon der Antike in fünf Bänden*. 4. 1339.

Migliaresi, M. (2004-2005) Note sulla *lex Scantinia*: legge comiziale?. In *Iura*. 55. 164-96.

Migliario, E. (1989) Luoghi retorici e realtà sociale nell'opera di Seneca il Vecchio. In *Athenaeum*. 67. 525-49.

Migliario, E. (2007) *Retorica e storia: una lettura delle Suasoriae di Seneca padre*. Bari. Edipuglia.

Mommsen, Th. (1955) *Römisches Strafrecht*. Graz. Akaademische Druck- u. Verlagsanstalt.

Moses, D.C. (1993) Livy's Lucretia and the validity of coerced consent in Roman law. In Laiou, A.E. (ed.) *Consent and coercion to sex and marriage in ancient and medieval societies*. Washington. Dumbarton Oaks. 39-81.

Nörr, D. (1986) *Causa mortis: auf den Spuren einer Redewendung*. München. Beck.

Ogden, D. (2002) Rape, adultery and protection of bloodlines in classical Athens. In Deacy, S., Pierce, K.F. (eds.) *Rape in Antiquity. Sexual Violence in the Greek and Roman Worlds*. London. Duckworth. 25-41.

Omitowoju, R. (2002) *Rape and the Politics of Consent in Classical Athens*. Cambridge. Cambridge University Press.

Orestano, R. (2000) Marciano Elio (Aelius Marcianus). In *Scritti con una nota di lettura di A. Mantello. V Sezione seconda. Voci enciclopediche*. Napoli. 36-7.

Packman, Z.M. (1999) Rape and Consequences in the Latin Declamations. In *Scholia*. N.s. 8. 17-36.

Paoli, U.E. (1976a) Il reato di adulterio (μοιχεία). In Id. (a cura di) *Altri studi di diritto greco e romano*. Introduzione di A. Biscardi. Milano. Istituto editoriale Cisalpino – La goliardica. 261-307.

Paoli, U.E. (1976b) Droit attique et droit romain dans les rhéteurs latins. In Id. (a cura di) *Altri studi di diritto greco e romano*. Introduzione di A. Biscardi. Milano. Istituto editoriale Cisalpino – La goliardica. 79-101.

Plescia, J. (1987) The Development of the Doctrine of *Boni Mores* in Roman Law. In *RIDA*. 34. 265-310.

Puliatti, S. (1995) La dicotomia *vir-mulier* e la disciplina del ratto nelle fonti legislative tardo-imperiali. In *SDHI*. 61. 471-529.

Puliatti, S. (2001) *Incesti crimina. Regime giuridico da Augusto a Giustiniano*. Milano. Giuffrè.

Querzoli, S. (2000) *I testamenta e gli officia pietatis. Tribunale centumvirale, potere imperiale e giuristi fra Augusto e i Severi*. Napoli. Loffredo Editore.

Querzoli, S. (2007) Cultura retorica e diritto nell'opera di Ulpio Marcello. In Calboli Montefusco, L. (a cura di) *Papers on Rhetoric VIII. Declamation*. Proceedings of the Seminars held at the Scuola Superiore di Studi Umanistici, Bologna (Februar-March 2006). Roma. Herder Editrice. 255-66.

Querzoli, S. (2009) *Il beneficium della manumissio nel pensiero di Ulpio Marcello*. In *Ostraka*. 18/1. 203-20.

Querzoli, S. (in corso di stampa) *Se i veleni non sempre uccidono. Veneficia e lex Cornelia nelle Istituzioni di Marciano*. In *Annaeus*. 5.

Rein, W. (1962) *Das Kriminalrecht der Römer von Romulus bis auf Justinian*. Aalen. Scientia.

Rizzelli, G. (1997) *La lex Iulia de adulteriis. Studi sulla disciplina di adulterium, lenocinium, stuprum*. Lecce. Edizioni del Grifo.

Rizzelli, G. (2003) *In has servandae integritatis custodias nulla libido inrumpet* (Sen. *contr.* 2.7.3). Donne, passioni, violenza. In Lucrezi, F., Botta, F., Rizzelli, G. (a cura di) *Violenza sessuale e società antiche. Profili storico-giuridici*. Lecce. Edizioni del Grifo. 105-35.

Robinson, O.F. (1995) *The Criminal Law of Ancient Rome*. Baltimore (Maryland). Johns Hopkins University Press.

Russell, D. A. (2009) *Greek Declamation*. Cambridge. Cambridge University Press.

Saunders, T.J. (1991) *Plato's Penal Code. Tradition, Controversy, and Reform in Greek Penology*. Oxford. Clarendon Press.

Scarano Ussani, V. (2008) *Il retore e il potere. Progetto formativo e strategie del consenso nell'Institutio oratoria*. Napoli. M. D'Auria Editore.

Schulz, F. (1953²) *History of Roman Legal Science*. Oxford. Clarendon Press.

Sprenger, J. (1911) *Quaestiones in rhetorum Romanorum declamationes iuridicae*. Dissertatio Halle. Niemayer.

Sussman, L.A. (1994) *The Declamations of Calpurnius Flaccus*. Text, Translation, and Commentary. Leiden-New York-Köln. Brill.

Talamanca, M. (1976) Gli ordinamenti provinciali nella prospettiva dei giuristi tardo classici. In Archi, G.G. (a cura di) *Istituzioni giuridiche e realtà politiche nel tardo impero (III-V sec. d.C.)*. Atti di un incontro tra storici e giuristi, Firenze, 2-4 maggio 1974. Milano. Giuffrè. 95-246.

Todd, S.C. (1995) *The Shape of the Athenian Law*. Oxford. Clarendon Press.

Wieacker, F. (1960) *Textstufen klassischer Juristen*. Göttingen. Vandenhoeck & Ruprecht.

Wycisk, T. (2008) *Quidquid in foro fieri potest. Studien zum römischen Recht bei Quintilian*. Berlin. Duncker & Humblot.